

# Assicurazione "Contractor's All Risks" imprese di costruzioni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: C.A.R. Costruttori

Documento aggiornato il 1° luglio 2024  
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**HDI Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni).  
La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.  
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%.  
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.  
Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

***Al contratto si applica la legge italiana***



## Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

## Sezione I – DANNI ALLE COSE

**Oggetto dell'Assicurazione – "Garanzia base":** Danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei

HDI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni di seguito espresse:  
L'obbligo di HDI consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti o relativi minimi convenuti ed indicati nel prosieguo della trattazione del presente DIP Aggiuntivo, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

*A titolo esemplificativo, sono ricompresi in garanzia i tradizionali danni da incendio (per esempio l'azione del fulmine, lo scoppio, il fumo, gas o vapori, la caduta di oggetti, danni da acqua e liquidi in genere, ecc..) come anche gli eventi naturali ed atmosferici (pioggia, neve, grandine, trombe d'aria, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, ecc..) e i danni conseguenti a errore umano o incidenti di cantiere.*

	<p><u>Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata</u></p> <p>La somma assicurata per "Danni alle cose" deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavori a corpo;</li> <li>- lavori a misura; - prestazioni a consuntivo;</li> <li>- lavori in economia;</li> <li>- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.</li> </ul> <p>Pertanto la somma assicurata deve essere pari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;</li> <li>b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.</li> </ol> <p>Il Contraente è successivamente tenuto nel caso di revisione dell'importo della somma assicurata nei casi a) e b) summenzionati a richiedere la sostituzione del contratto al fine di aggiornare la somma assicurata inserendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) in caso di esistenza di contratto di appalto: gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;</li> <li>2) in caso di assenza di contratto di appalto: ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.</li> </ol> <p><i>Qualora il Contraente non ottemperi a quanto sopra descritto in caso di sinistro troverà applicazione quanto previsto all'articolo "Assicurazione parziale" riportato nel paragrafo "Che cosa non è assicurato?" relativo a tutte le Sezioni.</i></p> <p><i>Segnaliamo che la massima somma assicurabile in autonomia di Agenzia è stabilita in €.3.000.000,00.</i></p>
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
<p><b>Adeguamento del minimo di scoperto</b></p>	<p>Precisato che le coperture assicurative di cui alla Sezione I – "Danni alle cose" sono prestate, in caso di sinistro indennizzabile, con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00, qualora il Cliente/Assicurato decidesse di accettare una maggiorazione del minimo a suo carico, il premio di Sezione si intende ridotto del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -5% - per garanzie offerte con scoperto 10% con minimo elevato ad €. 7.500,00</li> <li>➤ -10% - per garanzie offerte con scoperto 10% con minimo elevato ad €. 10.000,00</li> <li>➤ -15% - per garanzie offerte con scoperto 10% con minimo elevato ad €. 15.000,00.</li> </ul>
<p><b>Inserimento della garanzia "Macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere"</b></p>	<p>Nel caso che il Cliente/Assicurato decida di assicurare anche i danni a "Macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere" richiamando in validità la specifica condizione, preso atto che in caso di sinistro indennizzabile la stessa è prestata con scoperto del 10% con minimo di €.2.500,00 qualora lo stesso Cliente/Assicurato decidesse di accettare una maggiorazione del minimo a suo carico, il premio relativo alla specifica garanzia si intende ridotto del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -5% - per garanzie offerte minimo elevato ad €. 3.000,00</li> <li>➤ -10% - per garanzie offerte minimo elevato ad €. 5.000,00</li> </ul>
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<p>Condizione Particolare CP1 – "Opere od impianti preesistenti"</p>	<p>Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato e senza applicazione della "regola proporzionale" di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti alle opere ed impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche se di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi e denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.</p> <p><u>Non si considerano opere ed impianti preesistenti</u> le cose assicurate alla partita di cui alla garanzia base "Danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei" né alla partita "Macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere", e comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantieri impiegati per esecuzione dei lavori.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p>

	<p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio che varia in funzione della somma assicurata, della tipologia delle opere effettuate e dalla durata prevista della polizza per il completamento dei lavori.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP2 – <b>“Costi di demolizione e di sgombero”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili, senza applicazione della “regola proporzionale” di cui all’articolo 1907 del Codice Civile, i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite <i>“Danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei”</i> e <i>“Danni alle opere od impianti preesistenti”</i> danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione della franchigia di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio conteggiando il tasso finito del 2,50 pro-mille sulla specifica somma assicurata.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP3 – <b>“Macchinario baraccamenti od attrezzature di cantiere”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere che vengono individuate in uno specifico allegato di polizza.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.2.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio che varia in funzione della somma assicurata, della tipologia delle opere effettuate e dalla durata prevista della polizza per il completamento dei lavori.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP4 – <b>“Danni causati da errori di progettazione o di calcolo”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per vari azioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 30% della somma assicurata, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla “Garanzia base” del 10%.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP5 – <b>“Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (<i>esclusi i trasporti aerei</i>), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della “Garanzia base”.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 20% della somma assicurata, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato non paga nessun aumento del premio ed è attivata a semplice richiesta del Cliente/Assicurato.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP6 – <b>“Danni da furto con scasso - materiali ed impianti”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione sono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nell’area di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto. Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, <i>la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a</i></p>

	<p>condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli.</p> <p>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite di € 20.000,00 per sinistro, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.</p> <p>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia base" del 30%.</p> <p><u>Questa Condizione è alternativa alla seguente CP7 e le due non possono essere prestate contemporaneamente.</u></p>
<p>Condizione Particolare CP7 – <b>"Danni da furto - materiali ed impianti"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, sono coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nell'area di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.</p> <p>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite di € 10.000,00 per sinistro, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.</p> <p>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia base" del 35%.</p> <p><u>Questa Condizione è alternativa alla precedente CP6 e le due non possono essere prestate contemporaneamente.</u></p>
<p>Condizione Particolare CP8 – <b>"Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), atti vandalici o dolosi"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, HDI risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.</p> <p>Nel caso di garanzia prestata anche per l'assicurazione per "Macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere" restano comunque ferme le esclusioni riportate sullo specifico allegato.</p> <p><u>Facoltà di recesso</u>  HDI e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte di HDI, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, HDI mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.</p> <p>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 70% della somma assicurata, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00.</p> <p>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia base" del 5%.</p> <p><u>Questa Condizione è alternativa alla seguente CP8 e le due non possono essere prestate contemporaneamente.</u></p>
<p>Condizione Particolare CP9 – <b>"Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, HDI risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.</p> <p>Nel caso di garanzia prestata anche per l'assicurazione per "Macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere" restano comunque ferme le esclusioni riportate sullo specifico allegato.</p> <p><u>Facoltà di recesso</u>  HDI e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte di HDI, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, HDI mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.</p>

	<p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 50% della somma assicurata, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.10.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia base" del 10%.</i></p> <p><u>Questa Condizione è alternativa alla precedente CP8 e le due non possono essere prestate contemporaneamente.</u></p>
<p>Condizione Particolare CP10 – <b>"Lavori su opere e impianti preesistenti"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, si dà e si prende atto che HDI indennizzerà i danni alle opere e/o impianti preesistenti assicurati solo in caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e/o dell'impianto stesso.</p> <p><i>HDI è comunque tenuta all'indennizzo dei danni per la sola ricostruzione materiale, escluso ogni valore artistico, affettivo, culturale o storico.</i></p> <p><i>Non sono risarcibili i danni a quei fabbricati che, prima della data inizio lavori, siano stati dichiarati inagibili.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato non paga nessun aumento del premio.</i></p> <p><u>Questa Condizione è obbligatoria se la somma assicurata per "Opere od impianti preesistenti" è superiore al 50% della somma assicurata alla "Garanzia base".</u></p>



### Che cosa non è assicurato?

#### Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro *il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.*

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza .

#### Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico di HDI solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

*Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.*



### Ci sono limiti di copertura?

*Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente paragrafo "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare"*

<p><b>Delimitazione dell'assicurazione</b></p>	<p>HDI non è obbligata ad indennizzare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;</li> <li>i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;</li> <li>i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;</li> <li>le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;</li> <li>le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;</li> <li>gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;</li> <li>i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;</li> <li>le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;</li> <li>i danni causati da dolo dell'Assicurato.</li> </ol> <p><u>HDI inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;</li> <li>i danni alle opere od impianti preesistenti;</li> </ol>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>n) i costi di demolizione e sgombero;</p> <p>o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivi o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;</p> <p>p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;</p> <p>q) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere;</p> <p>r) i danni da furto.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Che cosa è assicurato?

## SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

<b>Oggetto dell'assicurazione</b>	<p>HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.</p> <p><i>La garanzia è prestata con i limiti del massimale assicurato e, in caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di €.5.000,00.</i></p> <p><u>Definizione di sinistro</u>      Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta di cui sopra, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.</p> <p><i>Segnaliamo che il Cliente/Assicurato può scegliere in autonomia di Agenzia di assicurarsi fino ad un massimale di €.2.000.000,00.</i></p>
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<b>Adeguamento del minimo di scoperto</b>	<p>Precisato che la copertura assicurativa di cui alla Sezione II "Responsabilità civile verso terzi" è prestata, in caso di sinistro indennizzabile, con applicazione della franchigia di €.5.000,00, qualora il Cliente/Assicurato decidesse di accettare una maggiorazione del minimo a suo carico, il premio di Sezione si intende ridotto del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -5% - per garanzie offerte con franchigia di €. 7.500,00</li> <li>➤ -10% - per garanzie offerte con franchigia di €. 10.000,00</li> <li>➤ -15% - per garanzie offerte con franchigia di €. 15.000,00.</li> </ul>
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Condizione Particolare CP19 – "Assicurazione di secondo rischio per la Responsabilità Civile verso Terzi"</b>	<p>Richiamando questa Condizione, l'assicurazione è regolata dal seguente testo:</p> <p><u>Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni</u>      Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.</p> <p><i>Pertanto ogni danno relativo alla Sezione II – R.C.T. dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza R.C.T. anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato si vedrà ridotto il premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 15%.</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Adeguamento del massimale</b>	
----------------------------------	--

	<p>Precisato che la copertura assicurativa di cui alla Sezione II "Responsabilità civile verso terzi" è prestata per un massimale di €.500.000,00, qualora il Cliente/Assicurato decidesse di assicurare la R.C.T. per un massimale superiore, il premio di Sezione di intende incrementato del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5% - per massimale elevato a €.1.000.000,00;</li> <li>➤ 10% - per massimale elevato a €.1.500.000,00;</li> <li>➤ 15% - per massimale elevato a €.2.000.000,00;</li> <li>➤ 20% - per massimale elevato a €.2.500.000,00 (<i>massimale da autorizzare Direzione HDI</i>);</li> <li>➤ 30% - per massimale elevato a €.3.000.000,00 (<i>massimale da autorizzare Direzione HDI</i>).</li> </ul>
<p>Condizione Particolare CP11 – <b>"Pluralità di Assicurati"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, <i>fermo restando che la somma a carico di HDI non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'articolo "Gestione delle controversie – Spese Legali" di cui al seguente paragrafo "Che cosa non è assicurato?"</i>.</p> <p>Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi - relativamente a ciascun Assicurato - gli altri Assicurati e i loro dipendenti, <i>ferme restando comunque le esclusioni di cui al successivo paragrafo "Ci sono limiti di copertura?"</i></p> <p><i>Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I "Danni alle cose", non sarà operante la garanzia di Responsabilità Civile della Sezione II.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 5%.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP12 – <b>"Rimozione, franamento o cedimento del terreno"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 30% del massimale assicurato, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 10%.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP13 – <b>"Cavi o condutture sotterranee"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 30% del massimale assicurato, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 20%.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP14 – <b>"Danni alle fibre ottiche"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II i danni, materiali e diretti, a cavi a fibre ottiche.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 30% del massimale assicurato, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 15%.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP15 – <b>"Estensione ai danni da vibrazione"</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione - si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 30% del massimale assicurato, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p>

	<i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 10%.</i>
Condizione Particolare CP16 – <b>"Danni da polvere"</b>	<p>Richiamando questa Condizione - si conviene di comprendere in garanzia i danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 30% del massimale assicurato, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 10%.</i></p>
Condizione Particolare CP17 – <b>"Danni da inquinamento accidentale"</b>	<p>Richiamando questa Condizione - sono compresi in garanzia i danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale, <i>esclusi l'impovertimento e l'alterazione della falda acquifera.</i></p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 30% del massimale assicurato, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 10%.</i></p>
Condizione Particolare CP18 – <b>"Danni da interruzioni e sospensioni di attività"</b>	<p>Richiamando questa Condizione - sono compresi in garanzia i danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata fino al limite del 30% del massimale assicurato con il massimo di €.250.000,00, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.5.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla "Garanzia R.C.T." del 10%.</i></p>



### Che cosa non è assicurato?

<b>Delimitazione dell'assicurazione</b>	<p><u><i>Non sono considerati terzi:</i></u></p> <p>a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore o le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);</p> <p>c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.</p>
<b>Gestione delle controversie – Spese Legali</b>	<p>HDI assume, <i>fino a quando ne ha interesse</i>, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p> <p>Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, <i>entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.</i></p> <p>Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra HDI e</p>

	<p>Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p> <p>Le spese del processo penale sono supportate da HDI fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.</p> <p><i>HDI non riconosce spese da essa non autorizzate.</i></p> <p><i>HDI non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.</i></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Ci sono limiti di copertura?

<b>Esclusioni</b>	<p>L'assicurazione non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori e loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna e custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;</li> <li>b) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n.990;</li> <li>c) i danni causati da natanti o aeromobili;</li> <li>d) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione, disposte per l'esecuzione dei lavori;</li> <li>e) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;</li> <li>f) i danni derivati da polvere;</li> <li>g) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</li> <li>h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;</li> <li>i) i danni da furto;</li> <li>j) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;</li> <li>k) i danni a cose dovuti a vibrazioni;</li> <li>l) i danni da presenza, uso, trattamento, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati.</li> </ol> <p>Solo mediante espreso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>m) pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata;</li> <li>n) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;</li> <li>o) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee;</li> <li>p) i danni materiali e diretti a fibre ottiche in genere.</li> </ol>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PER ENTRAMBE LE SEZIONI SONO OPERANTI LE CONDIZIONI CHE SEGUONO CHE PERTANTO SI INTENDONO A VALERE PER TUTTO IL CONTRATTO**



### Che cosa è assicurato?

#### SEZIONE "DANNI ALLE COSE" E SEZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)"

<b>Periodo di copertura e Condizioni Speciali sempre operanti</b>	<p><u>Riportiamo la seguente condizione a maggior chiarimento di quanto già segnalato nel DIP al paragrafo "Quando comincia la copertura e quando finisce"</u></p> <p><b>Periodo di copertura</b></p> <p>L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.</p> <p>L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.</p>
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione di lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere ad HDI, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito da HDI indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

#### CONDIZIONI SPECIALI

*Le coperture assicurative di entrambe le Sezioni sono regolate e/o completate dalle seguenti Condizioni Speciali da intendersi sempre valide ed operanti.*

#### CS1 Scoperto e limite massimo di indennizzo per alluvione, inondazione, allagamento e terremoto

Si conviene tra le parti che relativamente ad alluvione, inondazione, allagamento e terremoto in nessun caso HDI pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente polizza più del 50% della somma assicurata. Per ogni sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 20.000,00.

#### CS2 Eventi naturali

Si dà atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere, ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo all'ubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.

Agli effetti della presente Condizione, il ripetersi o sommarsi di azioni dannose avvenute nell'arco di tempo sottoindicato, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro:

- per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto, onde anomale, eruzione vulcanica il periodo è di 72 ore consecutive;
- relativamente all'alluvione il periodo è di 168 ore consecutive.

*La presente garanzia non opera per i danni causati dagli eventi naturali attendibili, intendendosi per tali quelli la cui azione caratteristica sia inferiore ad un tempo statistico di ritorno (periodo di ricorrenza) di 20 anni, come si potrà rilevare dalle statistiche degli uffici competenti.*

#### CS3 Falde freatiche

*Si intendono comunque esclusi:*

- a) i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica;
- b) i costi di pompaggio di acqua sotterranea ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio.

#### CS4 Misure antincendio

Fermo restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che:

- a) siano disponibili dispositivi antincendio di sufficiente capacità per interventi immediati;
- b) tutti i materiali infiammabili siano posizionati a distanza di sicurezza dagli impianti ed opere assicurati;
- c) tutti i lavori con fiamme libere o comunque a caldo e quelli che possono accumulare polvere, siano effettuati in presenza di estintori manuali situati ad un'appropriata distanza; tali lavori comunque devono essere effettuati allontanando e proteggendo materiali combustibili e non contemporaneamente ad altri lavori che utilizzano materiali combustibili (isolanti, collanti, vernici infiammabili, etc.); al termine di tali lavori deve sempre essere eseguita un'ispezione;
- d) all'inizio delle operazioni di collaudo tutti i dispositivi e gli impianti antincendio devono essere installati ed in grado di funzionare.

#### CS5 Buona fede

L'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere ad HDI il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

CS6 Danni all'esterno dell'area di cantiere

*L'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere.*

*In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario).*

CS7 Risarcimento danni a fabbricati

*Per il calcolo dell'ammontare del risarcimento di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.*

*L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato.*

CS8 Uso di materiale esplosivo

*In caso di impiego di materiale esplosivo sono comunque esclusi i danni cagionati a terzi entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina.*

CS9 Beni artistici

*Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile HDI non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.*

*Fermo restando quanto previsto dal primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.*

CS10 Precisazione danni indennizzabili

*I danni indennizzabili alla partita "Danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei" di cui alla Sezione I saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.*

*I danni indennizzabili alla partita "Opere ed impianti preesistenti, qualora attivata" di cui alla Sezione I) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. Non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.*

CS11 Scavo aperto

*Nell'ambito della partita "Danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei" di cui alla Sezione I) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.*

*Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri per sinistro/durata.*

CS12 Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acqua.

*La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:*

- a) prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
- b) trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.

CS13 Posizionamento prefabbricati

*Pena la decadenza della garanzia, finché gli elementi prefabbricati non saranno ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto, l'Assicurato deve controverare gli elementi prefabbricati con appropriate opere di sostegno provvisorie (puntellature, croci di S. Andrea e quant'altro).*

*Inoltre, in caso di sinistro originato durante le operazioni di posizionamento di elementi prefabbricati, che abbia come conseguenza il crollo "ad effetto domino" di altri elementi prefabbricati, verranno indennizzati fino ad un massimo di 3 elementi prefabbricati.*

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Condizione  
Particolare CP23 –  
"Limitazione di  
garanzie"

Richiamando questa Condizione, HDI non risponde dei danni materiali e diretti derivanti da terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, tempeste e quant'altro

	<p>di simile; nonché danni cui deve rispondere l'esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del codice civile.</p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato si vedrà ridotto il premio di cui alla Sezione II del 5%.</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Condizione Particolare CP20 <b>“Manutenzione”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita <i>“Danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei”</i> di cui alla Sezione I), nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, <i>ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza</i> . <i>Durante il suddetto periodo HDI non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alle Sezioni I e II del 5%.</i></p> <p><u>Questa Condizione è alternativa alla successiva CP21 e le due non possono essere prestate contemporaneamente.</u></p>
<p>Condizione Particolare CP21 – <b>“Manutenzione estesa”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate alla partita <i>“Danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei”</i> di cui alla Sezione I), nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, <i>ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza</i>.</p> <p>Durante il suddetto periodo HDI non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.</p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alle Sezioni I e II del 10%.</i></p> <p><u>Questa Condizione è alternativa alla precedente CP20 e le due non possono essere prestate contemporaneamente.</u></p>
<p>Condizione Particolare CP22 – <b>“Lavori già iniziati”</b></p>	<p>Richiamando questa Condizione, HDI prende atto che alla data di effetto della polizza i lavori assicurati sono già iniziati. <i>L'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili precedentemente all'atto di sottoscrizione della presente.</i> <i>Resta inteso che ogni danno la cui causa od origine sia precedente alla data di effetto e/o di perfezionamento della presente polizza si intende escluso.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato non deve pagare nessun aumento del premio.</i></p>



#### Che cosa non è assicurato?

##### Delimitazione temporale dei rischi

HDI non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

##### Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, HDI indennizza i danni per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile sarà operante per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.

##### Variazioni di rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarlo anticipatamente ad HDI che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

#### Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto di HDI ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione ad HDI, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi HDI si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'assicurazione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

#### Ispezione delle cose assicurate.

I rappresentanti di HDI hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

#### Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

HDI presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

#### Onere della prova

In tutti i casi in cui HDI rileva la non indennizzabilità o non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

#### Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da HDI.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da HDI presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna ad HDI delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati ad HDI tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

*L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto da HDI per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.*

*In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.*

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà di HDI concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

*I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta da HDI in caso di sinistro.*



#### **Ci sono limiti di copertura?**

#### **Delimitazione causale dei rischi**

HDI non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica od edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; *salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.*

Esclusioni specifiche:

	<p>a) Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere;</p> <p>b) non sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferroviario nell'area di cantiere;</p> <p>c) non sono risarcibili i danni causati da omesso e/o ritardato intervento del servizio di sorveglianza, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente;</p> <p>d) non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori;</p> <p>e) restano esclusi i costi sostenuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;</li> <li>- spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata;</li> <li>- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti o spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;</li> <li>- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie; spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;</li> <li>- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto;</li> <li>- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità;</li> </ul> <p>f) sono esclusi tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati. Relativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante l'erezione dell'ossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura (tiranti in acciaio, puntoni tra le sommità libere dei pilastri ecc.);</p> <p>g) HDI non indennizza i costi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione</li> <li>- spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;</li> <li>- lavori su palificazioni poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino;</li> </ul> <p>h) qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;</li> <li>- di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;</li> <li>- di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.</li> </ul> <p>Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro</b>	<p><b>Denuncia di sinistro.</b></p> <p><u>Obblighi dell'Assicurato</u></p> <p>L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:</p> <p>a) darne immediata notizia telegrafica ad HDI;</p> <p>b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;</p> <p>c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;</p> <p>d) fornire ad HDI ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;</p> <p>e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.</p> <p>Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di HDI soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.</p> <p>Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'articolo "Interventi provvisori e modifiche" di cui alla Sezione I – Danni alle cose, può prendere tutte le misure necessarie.</p> <p>In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.</p>

	<p>L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.</p> <p>La denuncia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email;</li> <li>• Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ posta elettronica certificata a: sinistri@pec.hdia.it oppure a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. <i>Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</i></li> <li>➢ a mezzo raccomandata postale indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma;</li> <li>➢ fax ad HDI Assicurazioni al numero verde: 800 60 61 61.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i></p> <p><b>Gestione da parte di altre Imprese:</b> <i>non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre imprese</i></p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<p><b>Obblighi dell'Impresa:</b>  <i>I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.</i></p> <p><i>Per un maggior dettaglio si rimanda al paragrafo "Che cosa non è assicurato?" relativo a tutte le Sezioni.</i></p>	

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Rimborso</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>La polizza è stata realizzata se chi si assicura è una impresa di costruzioni che desidera assicurare le opere commissionate da soggetti privati quali, a titolo esemplificativo: opere di edilizia residenziale, stradali, reti distributive, ecc.</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p><b>Costi di intermediazione</b></p> <p>La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 25,0% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 25,0 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.</p>	

**Regime fiscale**

Il contratto CAR COSTRUTTORI è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquota di imposta del:  
 22,25% per la Sezione Danni alle cose;  
 22,25% per la Sezione Responsabilità Civile Terzi.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">www.hdiassicurazioni.it</a> alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a> ; fax: <b>+39.06.42103583</b> ; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b> . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**